

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 152

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 18 novembre 2022*

-----

VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI URBINO COME CENTRO DI STORIA E DI  
ARTE RINASCIMENTALE E CITTÀ DEGLI AQUILONI

-----

**Art. 1***(Valorizzazione)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), valorizza il Comune di Urbino come centro di storia e di arte rinascimentale e come città degli aquiloni e ne favorisce la conoscenza e la fruizione a livello nazionale e internazionale.

**Art. 2***(Programma degli interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Giunta regionale assicura la realizzazione di uno specifico programma pluriennale di interventi che comprende, in particolare:

- a) iniziative promozionali;
- b) manifestazioni culturali;
- c) attività editoriali e di ricerca;
- d) altre iniziative.

**Art. 3***(Comitato per la valorizzazione del Comune di Urbino)*

1. E' istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di attività culturali, il Comitato per la valorizzazione del Comune di Urbino, composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;
- c) dal Sindaco del Comune di Urbino;
- d) da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

2. Il Comitato propone alla Giunta regionale il programma degli interventi previsto all'articolo 2.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

**Art. 4***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 50.000,00 a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli

stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al bilancio finanziario gestionale.